Decreto Interministeriale 182/2020 modificato dal DECRETO INTERMINISTERIALE 153/2023

DPR 24 febbraio 1994

Legge 104/1992

Legge 328/2000

Legge 18/2009

Legge 107/2015

Legge delega

Decreto Legislativo 66/2017

modificato dal

Decreto Legislativo 96/2019

OM 90/2001

Ministero della salute, Linee guida per la redazione del Profilo di funzionamento (e non solo)

Decreto Interministeriale 182/2020

modificato dal


DECRETO INTERMINISTERIALE 153/2023

Decreto Interministeriale 182/2020

Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

con modificazioni introdotte dal

Decreto Interministeriale 153/2023



Testo del decreto

22 articoli (uno è numerato come 10-bis)

Modelli nazionali PEI

allegati

A1 - Infanzia

A2 - Primaria

A3 - SS1G

A4 - SS2G

Linee guida

allegato B

Definizione modalità

allegati

C - Scheda supporti al funzionamento

C1 - Tabella

individuazione fabbisogno

Principali aspetti di novità introdotti nel <u>testo</u> del Decreto Interministeriale 182/2020

Di seguito si riportano gli aspetti di maggiore rilevanza contenuti nel D.I. n. 153/2023

(in giallo le parti abrogate, in verde quelle introdotte) e il commento agli stessi.

Articolo 3 - Composizione del GLO

- ampliato il riferimento alla partecipazione delle figure di assistente sensoriale e/o specialistico eventualmente assegnate

Tra le figure esterne che possono prendere parte al GLO rientrano adesso, oltre agli specialisti in psicopedagogia, anche gli specialisti di orientamento e di assistenza specialistica

(D.I. n.182/2020 art.3 c.7 Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base)

Tolto il riferimento alla figura dello psicopedagogista

Viene eliminata la previsione circa la partecipazione al GLO dello psicopedagogista interno, figura peraltro mai attivata

(D.I.n.182/2020 art.3 c.5 Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l'alunno, l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogista ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI)

Nota bene

Resta il tema della partecipazione di un solo specialista indicato dalla famiglia, ma esistono diverse configurazioni possibili

Articolo 4 – Funzionamento del GLO

- È eliminata la previsione che i GLO si debbano tenere in "orario scolastico", salvo in caso di motivata necessità .

Resta confermato che tali riunioni si svolgano al di fuori dell'orario di lezione.

(D.I. n.182/2020 art.4 c.5 Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario-scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.)

- (D.I. n.182/2020 art.4 c.11 Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione di cui al comma 11 comma 10, riguardante l'alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

Articolo 8 – ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO DIDATTICO

Con riferimento alla dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento, viene precisato che l'osservazione sistematica e la conseguente elaborazione degli interventi prendono in considerazione le competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi a partire dalla scuola primaria.

Ne deriva che tale osservazione <u>non vada effettuata</u>, come del resto risulta ovvio, nella scuola dell'infanzia

(D.I. n.182/2020 art.8 c.2 lett.d la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento, che fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all'organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d'età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti e – a partire dalla scuola primaria - , alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi)

Articolo 8 - Attività di osservazione...

- chiarimento della corrispondenza tra le quattro "dimensioni" di osservazione e intervento definiti nel PEI e i quattro "domini" definiti dalle *Linee guida* del Ministero della Salute

Verbale di accertamento / Profilo di funzionamento	Piano Educativo Individualizzato
DOMINI	DIMENSIONI
Apprendimento	Cognitiva, Neuropsicologia e dell'Apprendimento
Comunicazione	Comunicazione / Linguaggio
Relazioni e socializzazione	Relazione / Interazione / Socializzazione
Autonomia personale e sociale	Autonomia / Orientamento

Nel comma introdotto *ex novo* viene chiarita la **corrispondenza** fra le "dimensioni" di osservazione sistematica (e conseguente elaborazione degli interventi) e i "domini" richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità

(D.I. n.182/2020 art.8 c.4 Il "Domini" richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle "Dimensioni" di cui al presente articolo, come di seguito riportato: Verbale di accertamento / Profilo di Funzionamento PEI-Piano Educativo Individualizzato Dominio Dimensione Apprendimento Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento Comunicazione Comunicazione / Linguaggio Relazioni e Socializzazione Relazione / Interazione / Socializzazione Autonomia Personale e Sociale Autonomia/Orientamento

Nota bene

Il chiarimento è necessario e utile. L'utilizzo di un linguaggio differenziato è meno necessario e meno utile

Articolo 9 - AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INCLUSIVO

Nella definizione dell'ambiente di apprendimento inclusivo, il contesto scolastico è caratterizzato come "fisico, organizzativo e relazionale"

(D.I. n.182/2020 art.9 c.2 Al fine di realizzare quanto indicato all'articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, sono condotte dai docenti osservazioni nel contesto scolastico - fisico, organizzativo, relazionale - con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell'osservazione sistematica dell'alunno con disabilità e della classe, avendo cura, nella scuola secondaria di secondo grado, di tener conto delle indicazioni fornite dallo studente)

Articolo 10 - Curricolo dell'alunno

- specificazione sulla valutazione delle discipline in caso di aggregazione in aree disciplinari

È precisato che la valutazione degli apprendimenti va sempre espressa per ciascuna disciplina, anche se queste sono aggregate per aree disciplinari

Per gli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado non è ammesso l'esonero da una o più discipline

(D.I. n.182/2020 art.10 c.1 Al fine di un ampio coinvolgimento di tutta la componente docente, la progettazione didattica deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e dell'alunno con disabilità, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline, a partire dalla scuola primaria. Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi. Nella scuola dell'infanzia tale attività di progettazione, con il concorso di tutti gli insegnanti della sezione, riguarderà interventi educativi nei diversi campi di esperienza, con l'esplicitazione di strategie e strumenti utilizzati)

Articolo 10 - Curricolo dell'alunno

- divieto di "esonero" dalle discipline nella SS2G

(D.I. n.182/2020 art.10 c.2 Con riguardo alla progettazione disciplinare, è indicato: a. se l'alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si applicano gli stessi criteri di valutazione; b. se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l'alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;

c. se l'alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti;

d. se l'alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio).

- specificazione della tipologia di percorso nella SS2G (ordinario, personalizzato e differenziato)

Per i soli studenti della scuola secondaria di secondo grado è prevista la possibilità di distinguere, nel PEI, fra percorso didattico ordinario, personalizzato (con prove equipollenti) o differenziato

(D.I. n.182/2020 art.10 c.3 Nel PEI - per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado - è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di:

- a. percorso ordinario;
- b. percorso personalizzato (con prove equipollenti);
- c. percorso differenziato.

Articolo 10bis - Esami integrativi

PER ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

- aspetto specifico della SS2G correlato alla questione della validità del titolo di studio conseguito: passaggio da percorso differenziato a percorso ordinario/personalizzato
- nella versione precedente la questione era trattata nelle Linee guida (allegato B)

L'articolo, introdotto ex novo, dispone che per gli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado che seguono un percorso differenziato e che chiedono di rientrare in un percorso personalizzato con prove equipollenti, è introdotto l'obbligo di previa valutazione da parte del consiglio di classe che, a maggioranza, decide se vadano sostenute o meno apposite prove integrative, relative agli anni di corso e alle discipline per le quali si è seguito un percorso differenziato

parere del Consiglio di classe

negativo: esami integrativi sulle discipline e per gli anni in cui il percorso è stato differenziato

positivo: nessun esame integrativo

(D.I. n.182/2020 art.10 - bis Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:

- a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
- b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza)

dell'articolo 18 della 0 Na 90 200 7 della

Articolo 12 - INTERVENTI NECESSARI PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA FREQUENZA

La modifica consente di estendere il servizio di assistenza per la comunicazione agli alunni con disabilità visiva e uditiva

(D.I. n.182/2020 art.12 c.2 Per quanto concerne gli interventi di Assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione, sono specificamente indicate le necessità relative all'educazione e sviluppo dell'autonomia (cura di sé, mensa e altro) nonché le necessità di assistenza per la comunicazione agli alunni privi della vista, privi dell'udito con disabilità visive e uditive e con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo).

Articolo 13 – organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse

- la possibilità di un orario "ridotto" di presenza a scuola in modalità continuativa deve essere approvata da genitori **e** degli specialisti sanitari, sulla base di "eccezionali e documentate esigenze sanitarie"

La possibilità, per gli alunni con disabilità, di assentarsi in modo continuativo è limitata ai soli casi di eccezionali e documentate esigenze sanitarie e potrà essere concessa solo su richiesta congiunta della famiglia e degli specialisti sanitari Si tratta di un rilevante passaggio che implica la condivisione della richiesta della famiglia da parte delle figure sanitarie

(D.I. n.182/2020 art.13 c.2 lett. a) se l'alunno è presente a scuola per l'intero orario o se si assenta in modo continuativo – per eccezionali e documentate esigenze sanitarie - su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;)

Articolo 18 – DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO

L'espressione "debito di funzionamento" è sostituita dall'espressione "supporto al funzionamento", in linea con il paradigma dell'ICF

Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, viene precisato che il GLO deve tenere conto del Verbale di accertamento e/o del Profilo di Funzionamento, non solo del Profilo di Funzionamento

La modifica va considerata in relazione alla norma transitoria di cui al successivo art. 21 (vedi oltre)

(D.I. n.182/2020 art.18 c.1 II GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo "debito di funzionamento", secondo quanto descritto nell'Allegato C, parte integrante del presente decreto.

Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle "capacità" dell'alunno indicate nel Verbale di accertamento e/o nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema: Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati

- Assente
- Lieve
- Media
- Elevata
- Molto elevata

Articolo 19 – MODELLO DI PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Per la compilazione del PEI in modalità telematica al SIDI è introdotta l'attivazione dei livelli di abilitazione diversificati in base al profilo

(D.I. n.182/2020 art.19 c.2 I modelli di PEI sono resi disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica, con accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali con livelli di abilitazione diversificati in base al profilio.)

Articolo 20 – LINEE GUIDA

Viene precisato che le Linee guida contengono il modello di PEI ai fini di agevolarne la compilazione.

Pertanto, ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, può discostarsene purché nel solco delle previsioni contenute nel decreto

(D.I. n.182/2020 art.20 c.1 Al fine di agevolare la redazione dei PEI, è adottato il documento recante «Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del DLgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche», di cui all'Allegato B, quale parte integrante del presente decreto.)

Articolo 21 - Norme transitorie

- in attesa della redazione del Profilo di funzionamento per tutti gli studenti della scuola, la predisposizione del PEI viene fatta sulla base della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale, se è stato compilato

Nota bene

In considerazione delle indicazioni presenti nelle *Linee guida* del Ministero della Salute i tempi potrebbero essere non brevi. Sull'applicabilità di questo articolo alla definizione delle risorse, potrebbero

emergere alcuni profili di dubbio

Articolo 21 - Norme transitorie

La norma transitoria prevede <u>in modo generalizzato la possibilità di utilizzo</u> della <u>Diagnosi funzionale</u> e del Profilo dinamico funzionale nella fase di transizione al Profilo di funzionamento. Evidentemente, tale disposizione è stata introdotta per superare la **criticità** derivante dalla <u>mancanza</u>, in moltissimi casi, del <u>Profilo di Funzionamento</u> ed è completata dalla previsione che, in via transitoria, qualora non sia stato redatto tale documento, la predisposizione del PEI debba tenere conto della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale, se adottato (ciò perché anche quest'ultimo documento spesso non viene redatto)

Purtuttavia, tale indicazione normativa non trova riscontro nella Sezione "Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari" del PEI, poiché la definizione in questi termini della "potenziale restrizione di partecipazione" nelle diverse dimensioni non è prevista nella Diagnosi funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale

Emerge un altro aspetto di criticità che riguarda la richiesta delle ore di sostegno e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione: la nuova modalità di individuazione del "fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, tenuto conto dell'entità della potenziale restrizione della partecipazione" prevista dall'allegato C1, vedrà i GLO impegnati a modificare le modalità di individuazione delle ore necessarie di assistenza e di sostegno all'alunno con disabilità che non saranno più basate su quanto fino a oggi utilizzato. Infatti, attualmente chi versa in condizione di gravità (art. 3, c. 3 della L. n. 104/1992) ha come diretta conseguenza l'attribuzione del massimo delle ore di sostegno e di assistenza alla comunicazione e/o all'autonomia

Articolo 21 - Norme transitorie

L'introduzione della restrizione di partecipazione è di diretta conseguenza dell'ICF, con riferimento alle difficoltà che un individuo può sperimentare nel proprio coinvolgimento nelle situazioni della vita. Viene utilizzato, infatti, in relazione alla "Componente Attività e Partecipazione" dell'ICF e presuppone la descrizione dei fattori contestuali connessi con tale coinvolgimento

Le restrizioni di partecipazione sono <u>riferite ai domini/dimensioni</u> considerati nel protocollo descrittivo del funzionamento e della disabilità presenti nelle Linee guida del Ministero della Salute e fanno riferimento ai fattori ambientali

Pertanto, <u>a seconda della patologia</u> che interessa l'alunno con disabilità, potrebbe verificarsi la condizione che la potenziale restrizione della partecipazione sia più elevata nella dimensione della autonomia e risulti di grado lieve nella dimensione cognitiva e degli apprendimenti. In <u>tale caso</u> l'alunno con disabilità necessiterebbe di un <u>maggior numero</u> di ore di assistenza all'autonomia e di una <u>presenza del docente di sostegno limitata a</u> poche ore settimanali

(D.I. n.182/2020 art.21 c.6 In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato

Principali annotazioni dalle Linee guida

Composizione del GLO

- esperti proposti dalla famiglia: nessun riferimento alla retribuzione; possibilità di partecipazione di più persone a titolo "differenziato"; ruolo meramente consultivo, cioè non votano (se mai si dovesse votare...)
- formalizzazione della nomina
- garantire ampio coinvolgimento e differenziazione sulla base delle caratteristiche dell'Istituto, della classe e del singolo studente

Barriere e facilitatori

- benvenuti nel favoloso mondo della Classificazione ICF...
- deve essere studiata e conosciuta, non solo in funzione del suo (eventuale e futuro) utilizzo nella documentazione clinica, ma perché è uno strumento che supporta l'osservazione e l'intervento

Scuola dell'infanzia

- 1. partecipazione completa alle attività, con indicazione degli adattamenti generali o per specifiche situazioni
- 2. interventi di personalizzazione per favorire la partecipazione

Scuola primaria e secondaria di I grado

- 1. progettazione didattica della classe con gli stessi criteri di valutazione
- 2. personalizzazioni in relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze), alle strategie e metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione: se la progettazione personalizzata è molto diversa da quella della classe, si definiscono gli obiettivi disciplinari previsti, specificando i risultati attesi e i relativi criteri di valutazione

N.B. non è formalmente previsto un percorso differenziato

Scuola secondaria di II grado

- 1. progettazione didattica della classe con gli stessi criteri di valutazione
- personalizzazioni in relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze), alle strategie e metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione, con verifiche identiche ovvero equipollenti
- 3. percorso differenziato con verifiche non equipollenti

NOTA BENE

Le <u>opzioni 1 e 2</u> portano entrambe al <u>conseguimento del titolo di studio</u> Il percorso è «3 - differenziato» se anche per <u>una sola disciplina</u> è stata selezionata l'opzione <u>C.</u>

Scuola secondaria di II grado

- rispetto alla situazione precedente il DLgs 62/2017 (vedi OM 90/2001) la questione del percorso differenziato acquista significato solo dalla SS2G: risulta essenziale la governance di questa fase di passaggio
- diritto allo studio e conseguimento del titolo di studio
- Elementi di attenzione:
 - proposta alla famiglia
 - chiara specificazione delle conseguenze legali e didattiche
 - distinzione dei ruoli tra Consiglio di classe e GLO

Organizzazione generale

- eventuale frequenza ridotta: motivazioni
- attività in classe / fuori dalla classe (sono passati quasi 50 anni dalla Legge 517/1977, eppure...)
- indicazioni sulle figure professionali che partecipano al PEI
- aspetti organizzativi relativi alle uscite didattiche, visite e viaggi
- attività o progetti sull'inclusione rivolti alla classe (tema da valorizzare)
- strategie di prevenzione (e gestione) comportamenti problematici
- trasporto scolastico
- interventi e attività extrascolastiche: valorizzare anche per gli obiettivi e soprattutto in caso di frequenza ridotta

Verifica finale

- il tema è riferito alla verifica dell'efficacia del progetto rispetto agli obiettivi (da non confondere con la valutazione dei risultati di apprendimento effettuata dal Consiglio di classe)
- monitoraggio progressivo
- valorizzazione della verifica in ordine a:
 - proposte per l'anno scolastico successivo
 - proposte relative alle risorse per il sostegno didattico e l'assistenza

- **assistenza di base** (*igienica*, *spostamenti*, *mensa*): specificare organizzazione ed eventuali esigenze di formazione del personale ausiliario
- **esigenze di carattere sanitario** (somministrazione farmaci, ecc.): valutazione tecnica circa il possibile coinvolgimento delle figure professionali coinvolte
- arredi e ausili

Proposta risorse per assistenza all'autonomia e alla comunicazione

- specificazione della tipologia
- riferimento alla situazione dello studente
- valorizzazione del contributo specifico alla realizzazione degli obiettivi del PEI

Modalità per formulare la proposta GLO

- utilizzo dell'allegato C *Supporti al funzionamento* (precedentemente era rubricata *Debito di funzionamento*)
- indicazione della "Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati" distintamente per:
 - sostegno educativo e didattico
 - assistenza alla comunicazione
 - assistenza all'autonomia

Modalità per formulare la proposta GLO

- utilizzo dell'allegato C - *Supporti al funzionamento* (precedentemente era rubricata *Debito di funzionamento*)

vedi allegato 1 e 2 alle *Linee guida* del Ministero della Salute vedi allegato C

Modalità per formulare la proposta GLO

- utilizzo dell'allegato C1 *Tabella fabbisogno risorse*
- individuazione del range orario per la richiesta del sostegno educativo e didattico
- individuazione del livello di entità della difficoltà per le azioni di assistenza

Modalità per formulare la proposta GLO

- la dimensione discrezionale (*e quindi i profili di responsabilità*) del GLO si realizza in alcuni passaggi del procedimento
 - definizione dell'entità delle difficoltà (sostegno e assistenza) partendo dalla rilevazione della situazione iniziale in rapporto alle "capacità" dell'alunno presente nel Verbale di accertamento/Profilo di funzionamento
 - definizione della richiesta di ore nell'ambito del range
 - eventuale richiesta che eccede il numero di ore previsto nel range

Modalità per formulare la proposta GLO

nella verbalizzazione

- esplicitare i riferimenti normativi e documentali
- utilizzare linguaggio specifico, riprendendo definizioni e termini del modello nazionale e degli allegati C e C1
- esplicitare il riferimento alla attività previste per il raggiungimento degli obiettivi personalizzati del PEI e le modalità di utilizzazione della risorse per queste attività

Modalità per formulare la proposta DIRIGENTE SCOLASTICO

- coinvolgimento del GLI
- valutazione dell'adeguatezza formale delle richieste dei GLO ed eventuale richiesta di integrazione
- presentazione della richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale
- ma... ad oggi le modalità di richiesta dei dati finalizzati all'organico di diritto non prevedono alcun tipo di riferimento a questa procedura

Elementi di sintesi randomizzati

- obbligatorio utilizzare i nuovi modelli nazionali
- approvare PEI **entro il 31 ottobre**, senza se e senza ma (quindi anche prima, anzi meglio prima)
- possibilità di personalizzazione dei modelli nazionali, senza omettere alcuna delle sezioni
- aggiornare il linguaggio: non esiste più il "PEI per obiettivi minimi" né il GLH...
- verificare l'aggiornamento della documentazione clinica e amministrativa,
 con riferimento ai tempi definiti dalle Linee guida del Ministero della
 Salute
- formalizzare la composizione dei GLO